

Tutte le novità per le autonomie contenute nel dl 90. Proroga per le gestioni associate

# Riforma p.a., gli enti sorridono

## Più turnover e assunzioni flessibili. Slitta la centrale unica

Pagina a cura  
DI MATTEO BARBERO

**U**n profondo restyling in materia di personale, oltre alla consueta dose di proroghe. Possono essere riassunti in questi termini i contenuti del dl 90/2014 (approvato ieri dall'aula della camera) limitatamente agli enti locali. Il capitolo, già abbastanza ricco nella prima stesura del provvedimento, si è ulteriormente arricchito dopo il passaggio parlamentare.

La novità più attesa è certamente la proroga dell'obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a una centrale unica per gli acquisiti. Ora sono previste due nuove scadenze: 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi, 1° luglio 2015 per i

lavori. È stata quindi recepita l'intesa sancita nei giorni scorsi in conferenza stato-città e autonomie locali, in modo da ovviare alle obiezioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Parzialmente reintrodotte anche le deroghe per gli acquisti di modesto valore, ma solo per i comuni con più di 10.000 abitanti, che potranno fare da sé per importi inferiori a 40.000 euro. Poiché una proroga tira l'altra, è arrivato anche l'ennesimo rinvio dei termini per l'avvio delle gestioni associate dei piccoli comuni, che avranno tempo fino al 30 settembre per conferire a unioni e convenzioni altre tre funzioni fondamentali (rimane fermo il termine del 31 dicembre 2014 per le restanti tre funzioni).

Per gli enti soggetti al Patto, il limite al turnover dei dipendenti a tempo indeterminato viene innalzato, dall'attuale 40%, al 60% per gli anni 2014-2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Negli enti dove la spesa di personale non supera il 25% della spesa corrente, il turnover sale all'80% quest'anno e al 100% dal 2015. Spariscono, però, i regimi agevolati per le assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia locale. Agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, inoltre, non si applica più il limite del 50% sulle assunzioni con contratti flessibili. Reintrodotti anche se solo parzialmente, gli incentivi per la progettazione e i diritti di rogito per i segretari.



**Tutte le novità per gli enti locali**

<p><i>Spesa di personale</i></p>	<p>Per gli enti soggetti al Patto, il limite al turnover dei dipendenti a tempo indeterminato viene innalzato, dall'attuale 40%, al 60% per gli anni 2014-2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Negli enti dove la spesa di personale non supera il 25% della spesa corrente, il turnover sale all'80% quest'anno e al 100% dal 2015. Spariscono, però, i regimi agevolati per le assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia locale. Agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applica più il limite del 50% sulle assunzioni con contratti flessibili. Per gli enti soggetti al Patto, il parametro di riferimento per l'obbligo di riduzione della spesa di personale non è più rappresentato dalla spesa dell'anno precedente ma dal valore medio del triennio 2011-2013 (per gli altri enti il riferimento rimane al 2008). Per i comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti le disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale non si applicano al personale stagionale assunto a tempo determinato per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.</p>	<p>Artt. 3 e 11</p>
<p><i>Compensi agli avvocati interni</i></p>	<p>In caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali, le somme recuperate sono ripartite nella misura e con le modalità stabilite dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva. La parte rimanente è riversata nel bilancio dell'ente. In caso di compensazione integrale delle spese, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. In ogni caso, a ciascun avvocato non può andare una somma superiore al suo trattamento economico complessivo</p>	<p>Art. 9</p>
<p><i>Diritti di rogito dei segretari</i></p>	<p>Possono essere attribuiti solo negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Negli altri casi, viene confermata l'irretroattività del taglio per le quote già maturate.</p>	<p>Art. 10</p>
<p><i>Incentivi alla progettazione</i></p>	<p>Tornano (anche per i dirigenti), ma con alcuni limiti. Ciascuna amministrazione deve istituire un centro in cui far confluire una somma fino al 2% degli importi a base di gara. Di tali somme, l'80% verrà ripartito ai progettisti interni (compresi anche i dirigenti). Il restante 20% sarà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. In ogni caso, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'importo del 50% e, per il personale con qualifica dirigenziale, l'importo del 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo.</p>	<p>Art. 13</p>
<p><i>Gestioni associate</i></p>	<p>Slitta al 30 settembre (dal 30 giugno) la scadenza entro la quale i piccoli comuni dovranno conferire a unioni e convenzioni altre tre funzioni fondamentali, Rimane fermo il termine del 31 dicembre 2014 per le altre tre funzioni.</p>	<p>Art. 23</p>
<p><i>Centrale unica di committenza</i></p>	<p>La decorrenza dell'obbligo imposto ai comuni non capoluogo dall'art. 9 del dl 66/2014 slitta al 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e al 1° luglio 2015 per lavori. Sono esclusi i comuni terremotati di Abruzzo ed Emilia-Romagna. I comuni con più di 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.</p>	<p>Art. 23-ter</p>
<p><i>Fusioni</i></p>	<p>L'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza scatta solo dal terzo successivo a quello dell'istituzione. Il contributo straordinario statale non potrà superare la somma di 1,5 milioni di euro all'anno.</p>	<p>Artt. 23 e 23-bis</p>